



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/06/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000

Atto n. 4 del 10 marzo 2023

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione.

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13.30 nella Casa Comunale.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il comune di Bellegra, con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 aprile 2017, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con d.P.R. in data 16 giugno 2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 23 giugno 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione - dott. Guerino Vittorio De Luca;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Bellegra, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 27 giugno 2017;
- che con proprio Atto n. 2 del 27 giugno 2017 ha adottato lo schema di avviso pubblico ai creditori per l'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Bellegra, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente e che detto avviso è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa;
- che con proprio Atto n. 3 del 18 agosto 2017 ha prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni decorrenti dal 28 agosto 2017;
- che con decreto ministeriale n. 35738 del 4 aprile 2018 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 del Comune di Bellegra approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 5 ottobre 2017;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)


C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- che con nota prot. 6345 del 15 novembre 2017 il Comune di Bellegra ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio al 31 dicembre 2016;
- che questo Organo, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con proprio Atto n. 9 del 20 giugno 2018 il Commissario straordinario di liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- che con deliberazione di G.M. n. 49 del 20 luglio 2018 l'Ente ha aderito alla procedura semplificata della liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- che con proprio Atto n. 11 del 7 settembre 2018 ha fissato i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1 del TUOEL;
- che con proprio Atto n. 15 del 29 aprile 2022 è stato approvato il piano di estinzione delle passività ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUOEL;
- che in data 23 agosto 2022 è stato notificato allo scrivente il decreto del Ministro dell'Interno n. 138605 del 4 agosto 2022 di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Bellegra;
- che con verbale in data 9 settembre 2022, lo scrivente, previa verifica e condivisione con il Segretario Generale del Comune di Bellegra ed il Sindaco dell'Ente, ha consegnato i fascicoli contenenti tutti gli atti relativi ai creditori che non hanno accettato la transazione proposta ai sensi dell'art. 258, comma 3, nonché ha reso disponibili le relative somme accantonate;

VISTO

- il d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- l'art.254, comma 3, del TUOEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4 del TUOEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUOEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del TUOEL che stabilisce che l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, elevabile al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
- l'art. 256, comma 11, del TUOEL che prevede che entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, di cui al precedente comma 9, l'organo straordinario di liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione;

CONSIDERATO

- che le risultanze della liquidazione riportate nel piano di estinzione approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 138605 del 4 agosto 2022 sono così determinate:

Totale della massa attiva dell'ente	€ 4.755.518,64
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 64.078,34
Massa attiva residua	€ 4.691.440,30
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 4.165.644,99
Differenza positiva	€ 525.795,31

- che a decorrere dalla data di adozione del piano di estinzione sono state presentate nuove istanze di ammissione alla massa passiva dettagliatamente specificate nel rendiconto della gestione che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante;
- che in data 10 marzo 2023 con Atto n. 3 è stata definita l'ultima operazione di pagamento;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge 140/2004, l'attività della liquidazione continua fino all'approvazione del rendiconto e che, pertanto, ad oggi i risultati contabili modificati a seguito della gestione svolta successivamente alla data di redazione del piano di estinzione risultano essere i seguenti:


Totale della massa attiva dell'ente	€ 4.755.519,72
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 69.366,35
Massa attiva residua	€ 4.686.153,37
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 4.051.272,43
Differenza positiva	€ 634.880,94

- che con verbale in data 9 settembre 2022, lo scrivente, previa verifica e condivisione con il Segretario Generale del Comune di Bellegra ed il Sindaco dell'Ente, ha consegnato i fascicoli contenenti tutti gli atti relativi ai creditori che non hanno accettato la transazione proposta ai sensi dell'art. 258, comma 3, nonché ha reso disponibili le relative somme utilizzabili, vincolate al pagamento delle quote accantonate ai sensi dell'art. 258, comma 4 del TUOEL;
- che questo Organo ha potuto verificare tutti i presunti debiti, relativi a atti e fatti verificatisi entro il 31 dicembre 2016, che a vario titolo sono stati portati a conoscenza dello stesso fino alla data odierna;
- che alla luce di quanto sopra indicato risulta ad oggi una differenza positiva della liquidazione pari ad € 634.880,94 che viene restituita al Comune di Bellegra per i successivi adempimenti previsti dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno n. 138605 del 4 agosto 2022 di approvazione del Piano di estinzione;
- che a seguito della presente approvazione si provvederà alla chiusura del conto della liquidazione dando disposizione al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale – I.Ge.P.A. - di accreditare il saldo attivo presente sul conto di tesoreria unica sul corrispondente conto della tesoreria comunale;

DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati:

- di approvare, per quanto di competenza, quale parte integrante del presente atto anche se non materialmente accluso, il rendiconto della gestione nelle suddette risultanze finali;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- di consegnare al Sindaco del Comune di Bellegra tutta la restante documentazione prodotta ed acquisita durante la gestione della liquidazione;
- di inviare il presente provvedimento all'Organo di revisione contabile del Comune di Bellegra per il previsto riscontro e verifica della sua rispondenza al Piano di estinzione approvato;
- di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Bellegra per opportuna conoscenza e per i successivi, eventuali, provvedimenti di competenza;
- di dare comunicazione dell'approvazione del rendiconto della gestione alla competente Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo del Lazio.

Il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicato all'Albo Pretorio a norma di legge, nonché nell'apposita sezione dedicata all'O.S.L. sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Bellegra.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Guerino Vittorio De Luca

